



## **OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE CONTRO I DANNI CATASTROFALI**

L'articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023) ha introdotto, per la prima volta in Italia, **un obbligo assicurativo** specifico per la copertura dei **rischi catastrofali**.

L'obiettivo di questa misura sembra essere duplice: da un lato, ridurre probabilmente il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale; dall'altro, consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.

L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino **al 31 marzo 2025** in virtù del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202. Tale obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inquadrato e definito tutti gli aspetti legati a tale obbligo assicurativo con il **Decreto n. 18 del 30 gennaio 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, **tutte le imprese** tenute all'iscrizione nel relativo Registro con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia (sono quindi esclusi i professionisti). Sono escluse dall'obbligo assicurativo solo le **imprese agricole** di cui all'art. 2135 del codice civile.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le **immobilizzazioni materiali** a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, in particolare:

1. **Terreni e fabbricati:** edifici aziendali, capannoni industriali, uffici, magazzini e strutture operative.
2. **Impianti e macchinari:** tutte le attrezzature industriali e commerciali essenziali per l'attività produttiva.
3. **Attrezzature:** strumenti e beni strumentali necessari per il funzionamento dell'impresa.

---

### **STUDIO ASSOCIATO CONFOR s.r.l.**

00128 Roma - v.le Caduti per la Resistenza 711

Tel. 06 50.82.207 (4 linee r.a.)

Fax 06 20.38.28.87

Capitale sociale 10.000,00 i.v.

Iscrizione CCIAA RM - 1261060

P.IVA e Cod.Fisc. 10850411009

e-mail [sedespinaceto@studioconfor.it](mailto:sedespinaceto@studioconfor.it)

IBAN IT 96 C 02008 05223 000401329174



Gli **eventi catastrofici** che determinano l'indennizzabilità dei danni sono:

- a) sismi
- b) alluvioni, inondazioni, esondazioni
- c) frane

La norma stabilisce che il premio assicurativo, ossia l'importo che l'assicurato deve pagare all'assicurazione come corrispettivo, **"è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità/rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia** e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati".

Per chi non adempie a tale obbligo, non sono previste sanzioni dirette, tuttavia, il **mancato adempimento** sarà considerato **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie** a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).

*Per ulteriori informazioni, in particolare sul costo della polizza, e' opportuno rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia.*